

Un soggetto chiede di conoscere i requisiti richiesti ad una società di formazione per poter gestire i corsi di formazione professionale, attestarne la partecipazione ed il superamento di eventuali test di verifica.

Considerato che il Codice rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l'organizzazione della formazione, l'Autorità ritiene adeguato prevedere i contenuti minimi della formazione, senza porre vincoli alle relative modalità organizzative attraverso la previsione di sistemi di accreditamento o di gestione dei corsi da parte di società esterne alle imprese e agli intermediari.

### **Art. 21 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)**

AIBA osserva che l'obbligo formativo previsto per gli addetti al di fuori dei locali dell'intermediario andrebbe accentuato rispetto a coloro che operano esclusivamente all'interno e reso meno rigoroso rispetto a quello previsto per i produttori diretti di cui alla sezione C, in considerazione del fatto che questi ultimi non sarebbero sottoposti a vincoli gerarchici; propone di ridurre la durata minima dei corsi di formazione a 60 ore annuali o 30 ore annuali nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 30 ore.

ANIA propone la riduzione oraria dei corsi per i collaboratori impiegati esclusivamente nella vendita di alcune tipologie di contratti di assicurazione.

SNA non riconosce il potere regolamentare dell'ISVAP in materia di formazione professionale dei collaboratori, in quanto la materia sarebbe già disciplinata dall'art. 111, comma 4, del Codice e riferita a soggetti (già) "iscritti" e quindi non potrebbe essere requisito per l'iscrizione. Segnala le difficoltà operative di curare preliminarmente e sistematicamente i corsi di formazione nel caso in cui il rapporto di collaborazione venga avviato per far fronte a necessità ed urgenze (per esempio sostituzione in via immediata o ampliamento di organico non programmato).

Considerato che gli iscritti nella sezione E operano sotto il diretto controllo dell'intermediario – il quale risponde anche del loro operato – chiede la modifica della norma nel senso di consentire che gli obblighi formativi siano assolti ex post entro termini stabiliti decorrenti dall'iscrizione o dall'inizio del rapporto, con obbligo per l'intermediario di vigilare con particolare attenzione sull'operato del nuovo iscritto e di attestarne comunque successivamente l'avvenuta positiva frequenza dei corsi.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna critica l'assimilazione della formazione richiesta per i collaboratori di agenzia a quella prevista per gli iscritti nella sezione C, viste le differenze nella qualità di lavoro e nel carico di responsabilità. Propone altresì che il numero di ore sia ridimensionato e che sia considerato rilevante, ai fini della formazione, anche l'affiancamento da parte di chi già opera.

Claris Assicurazioni ritiene che la previsione di obblighi formativi indifferenziati previsti dall'art. 21 per i collaboratori fuori sede delle banche e per quelli degli agenti penalizzerebbe eccessivamente le banche, in quanto queste ultime sono abilitate a svolgere un'attività limitata, circoscritta ai prodotti standardizzati. Analoga osservazione riguarda la mancata differenziazione degli oneri di aggiornamento professionale previsti per gli addetti operanti all'interno dei locali delle banche e per

quelli operanti all'interno dei locali degli altri intermediari iscritti al registro. Osserva inoltre che sono stati equiparati gli obblighi di formazione preventiva e di aggiornamento professionale per tutti gli addetti delle banche, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività (collaboratori "interni" ed "esterni").

Circa l'impostazione in materia di obblighi di formazione professionale si rinvia alle considerazioni espresse sub art. 17.

Un consulente contesta la formulazione dell'art. 21, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che i corsi di formazione debbano essere "tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano" i soggetti da iscrivere nella sezione E, in quanto ritiene che l'affidamento del compito di erogare la predetta formazione al portatore dell'interesse principale al soddisfacimento dell'obbligo formativo costituirebbe un ostacolo all'imparzialità ed al raggiungimento del livello di professionalità richiesto. Ad argomentazione di quanto osservato, viene citato il contenuto della lettera ISVAP del 5 agosto 2004 in cui, in relazione alla formazione dei collaboratori di agenzia, si esclude che alla stessa possa provvedere direttamente l'agente interessato, e si pone tale obbligo in capo alla compagnia mandante o a società di formazione sulla base di piani formativi approvati dalla medesima compagnia.

Proposta non accolta. Il nuovo quadro normativo comporta l'abrogazione delle precedenti indicazioni dell'Autorità. L'organizzazione della formazione è ora rimessa alla responsabilità delle imprese ovvero degli intermediari (art. 111, comma 4, del Codice).

### **Documentazione**

ANAGINA chiede se gli intermediari iscritti in sezione A possano procedere all'iscrizione dei propri collaboratori nella sezione E, presentando un'autocertificazione rilasciata dagli stessi, con la sola esclusione del requisito di cui alla lett. c) del comma 1.

ASSORETI chiede se il termine di trenta giorni per l'accertamento dei requisiti possa essere assolto mediante il rilascio da parte degli ausiliari di una dichiarazione sostitutiva, eventualmente controllata a campione, ovvero se al contrario sia necessario richiedere agli ausiliari stessi tutti i documenti necessari.

Una società agenziale rileva che, ai fini dell'iscrizione nella sezione E, viene chiesta la verifica di un dato, già in possesso dell'ISVAP, quale la mancata iscrizione di tali soggetti nel ruolo dei periti assicurativi. Chiede inoltre di precisare se possa essere considerata valida un'autocertificazione del possesso dei requisiti da parte degli iscrivendi o se invece occorra presentare i relativi certificati ed eventualmente quali.

Analoga richiesta è stata presentata dall'ABI con riferimento all'obbligo per gli intermediari di accertare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) in capo agli addetti che operano all'interno dei propri locali.

Le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) in capo ai soggetti da iscrivere nella sezione E, sono rimesse alla scelta dell'intermediario che ne richiede l'iscrizione, il quale potrà esigere la presentazione da parte dei collaboratori dei relativi certificati ovvero basarsi su dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi. Queste ultime, naturalmente, dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/00. Resta fermo che l'attestazione dell'accertamento del possesso dei predetti requisiti, da rendere nella domanda di iscrizione, dovrà essere effettuata dall'intermediario che richiede l'iscrizione dei citati collaboratori, fermo restando che l'Autorità potrà verificare ex post la veridicità delle attestazioni rese in via di autocertificazione.

### **Collaborazione con più intermediari**

ABI chiede di chiarire:

- quale degli intermediari che si avvale degli addetti di cui alla sezione E debba provvedere alla relativa formazione professionale, osservando come costituirebbe un aggravio di costi e di tempi attribuire detto obbligo in capo a ciascuno di essi e non permettere che tali soggetti possano avvalersi della formazione già ricevuta per essere iscritti successivamente ad opera di altri intermediari;
- quali siano le modalità con cui si procede alla cancellazione dal registro - al di fuori dei casi in cui si procede d'ufficio - dei soggetti di cui alla sezione E, posto che l'iscrizione avviene ad opera di ciascun intermediario che se ne avvale.

Analoghe osservazioni sono state formulate da alcune società agenziali operanti tramite BCC.

AIBA chiede di modificare l'articolo, in quanto la formulazione dello stesso non consente di individuare il soggetto tenuto all'accertamento dei requisiti in capo ai soggetti da iscrivere nella sezione E, nel caso in cui questi ultimi svolgano l'attività per conto di più intermediari iscritti nel registro.

ASSILEA osserva che il Regolamento non affronta l'aspetto (frequente in caso di locazione finanziaria) relativo all'iscrizione plurima di collaboratori ovvero all'iscrizione da parte di più intermediari dello stesso collaboratore. In particolare, l'obbligo di formazione rischierebbe di dover essere replicato per tante volte quanti sono gli intermediari che hanno provveduto all'iscrizione del collaboratore nella sezione E.

ASSOFIN rileva che, qualora l'intermediario di cui alla sezione E collabori con più intermediari, ciascuno di essi è tenuto all'iscrizione. Pertanto chiede: a) quali siano le modalità per la cancellazione di tali soggetti, posto che l'iscrizione avviene ad opera di ciascun intermediario che se ne avvale; b) come e ad opera di chi debba avvenire la formazione del collaboratore, atteso che, se ciascun intermediario dovesse formarlo, vi sarebbe un ingiustificato aggravio di costi e di tempi. Tali considerazioni riguardano anche l'art. 24 del Regolamento.

Due società agenziali ed un subagente chiedono di prevedere specifiche disposizioni nel caso in cui un intermediario di cui alla sezione E eserciti l'attività per più di un intermediario iscritto nella sezione A, B o D, con riferimento all'individuazione dei soggetti tenuti a richiederne l'iscrizione.

Come previsto dall'art. 24 del Regolamento, nel caso di soggetto da iscrivere nella sezione E che collabori con più intermediari, la domanda di iscrizione deve essere presentata da ciascun intermediario che se ne avvale. In ogni caso, il Regolamento lascia liberi gli intermediari di coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione professionale di tali collaboratori, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

Relativamente alla cancellazione dei collaboratori, la domanda deve essere presentata dall'intermediario che se ne avvale e che ne abbia interesse, fermo restando che l'ISVAP procederà all'aggiornamento del Registro dando evidenza della cessazione del rapporto intrattenuto dal soggetto iscritto nella sezione E con l'intermediario istante, ma non procederà alla cancellazione dal Registro nel caso in cui il collaboratore continui ad operare per altri intermediari.

### **Promotori finanziari**

ASSORETI, in mancanza di previsioni speciali per il promotore finanziario, ritiene che lo stesso debba iscriversi nella sezione E del registro, alla stregua degli altri ausiliari assicurativi. Propone di consentirne l'iscrizione al registro senza dover comprovare i requisiti di onorabilità e professionalità che constano dall'essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari. Rileva, peraltro che i promotori finanziari già sostengono un esame che include anche la materia assicurativa.

Proposta non accolta. Relativamente alla professionalità si osserva che tra le materie delle prove di esame per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari, elencate nei Regolamenti CONSOB n. 11522 e n. 10629, non è indicata espressamente la materia assicurativa, essendo solo richiesta, dai singoli bandi di esame, la conoscenza della disciplina sui contratti di assicurazione nell'ambito delle nozioni di diritto privato. Riguardo ai requisiti di onorabilità degli intermediari da iscrivere nella sezione E, l'art. 111, comma 3, del Codice ne rimette la verifica alla responsabilità degli intermediari che se ne avvalgono, i quali ai fini dell'iscrizione devono comunque attestare di averne accertato la sussistenza.

### **Soggetti da iscrivere**

ANAGINA osserva che, contrariamente a quanto previsto per le società ex art. 22, non sussiste alcuna disposizione relativa all'obbligo di iscrizione nella sezione E di dipendenti, collaboratori ed altre persone addette all'attività di intermediazione, di cui si avvale l'intermediario persona fisica iscritto nella sezione E, mentre l'art. 22 dispone che le società debbano preporre all'attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti alla sezione E. Chiede, al riguardo, un chiarimento, osservando che gli agenti INA - Assitalia si avvalgono principalmente di collaboratori con mandato a persona fisica, che a loro volta si avvalgono di propri collaboratori.

Alcuni subagenti INA-Assitalia rilevano la mancata regolamentazione delle modalità di iscrizione nella sezione E dei dipendenti e dei collaboratori di soggetti iscritti nella medesima sezione in qualità di ditta individuale, essendo previste nel Regolamento esclusivamente disposizioni per l'iscrizione di dipendenti o collaboratori di società di cui alla sezione E. Qualora all'iscrizione di tali soggetti debba provvedere l'agente, ciò potrebbe non essere compatibile con l'assenza di un vincolo di lavoro subordinato che leghi quest'ultimo ai dipendenti o collaboratori dei propri subagenti.

Per quanto riguarda l'iscrizione dei dipendenti e collaboratori delle persone fisiche iscritte nella sezione E, si rinvia a quanto precisato sub art. 4, comma 2.

Un broker ritiene che in tempi brevi dovrebbe essere imposta la costituzione della Divisione Bancoposta di Poste Italiane S.p.A. in società separata per evitare di agevolare l'abuso di posizione dominante e il possibile utilizzo incontrollato da parte di Divisione Bancoposta di dipendenti appartenenti ad altre Divisioni di Poste Italiane.

La questione esula dall'ambito di competenza dell'Autorità.

#### **Art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle società)**

ABI ritiene che l'obbligo di iscrizione nella sezione E del registro di tutti gli addetti all'attività di intermediazione e non solo di quelli operanti fuori sede, comporti una discriminazione per le società di cui alla sezione E rispetto a quelle di cui alle altre sezioni del registro. Analoga osservazione è stata formulata da diverse società agenziali operanti tramite BCC, che riconoscono che detta incongruenza discende dall'art. 112, comma 5 del Codice.

L'osservazione non riguarda il Regolamento, che, sul punto, riproduce quanto espressamente previsto dall'art. 112, comma 5, del Codice.

ANIA, relativamente al comma 1, propone di aggiungere al periodo di cui alla lettera e) l'espressione: "*per l'esercizio dell'attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l'intermediario opera*", per l'esigenza di ricomprendere tra i collaboratori "interni" anche i collaboratori "interni" dei soggetti iscritti nella sezione E.

Sul punto, si veda quanto chiarito sub art. 4, comma 3, circa la nozione di attività all'interno e all'esterno dei locali dell'intermediario.

ASSILEA rileva che la necessità dell'iscrizione anche per le persone fisiche operanti all'interno della struttura organizzativa della persona giuridica già iscritta comporti un aggravamento per quest'ultima ed una disparità di trattamento tra intermediari. Propone di riformulare la norma nel senso di prevedere l'iscrizione delle persone fisiche solo ove queste operino al di fuori dei locali commerciali della persona giuridica iscritta. Inoltre, con riferimento al fatto che talvolta i contratti di leasing vengono collocati a mezzo sportelli bancari di banche partecipanti alle società di leasing o appartenenti al medesimo gruppo, ritiene che, in assenza di previsioni al riguardo, se tutte le predette società risultano iscritte nella sezione D, tra le stesse